

# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

## III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

# SEDUTA 33<sup>a</sup>te SITZUNG

27 - 2 - 1958

## INDICE - INHALTSANGABE

Comunicazioni . . . . .	pag. 3	Mitteilungen . . . . .	Seite 3
Interrogazioni . . . . .	„ 4	Anfragen . . . . .	„ 4
Relazione della Commissione speciale per lo studio della riforma dell'art. 10 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 . . . . .	„ 6	Bericht der Sonder-Studienkommission für die Neufassung des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5 . . . . .	„ 6
Ratifica della delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 365, concernente la indizione del referendum nel Comune di Lagundo . . . . .	„ 7	Bestätigung des Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. April 1957 Nr. 365 über die Ansetzung der Volksbefragung in der Gemeinde Algund . . . . .	„ 7
Ratifica della delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 366, concernente la indizione del referendum nel Comune di Volano . . . . .	„ 8	Bestätigung des Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. April 1957 Nr. 366 über die Ansetzung der Volksbefragung in der Gemeinde Volano . . . . .	„ 8
Disegno di legge n. 25: „Rettifica dei confini tra i Comuni di Rovereto e di Volano in provincia di Trento” (rinviato dal Governo) . . . . .	„ 8	Gesetzentwurf Nr. 25: „Berichtigung der Grenzen zwischen den Gemeinden Rovereto und Volano in der Provinz Trient” (von der Regierung rückverwiesen) . . . . .	„ 8
Disegno di legge n. 26: „Rettifica dei confini tra i Comuni di Merano e di Lagundo in provincia di Bolzano” (rinviato dal Governo) . . . . .	„ 8	Gesetzentwurf Nr. 26: „Berichtigung der Grenzen zwischen den Gemeinden Meran und Algund in der Provinz Bozen” (von der Regierung rückverwiesen) . . . . .	„ 8
Disegno di legge n. 46: „Modificazioni alla Legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, concernente provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige” . . . . .	„ 9	Gesetzentwurf Nr. 46: „Abänderungen des Regionalgesetzes vom 7. November 1953 Nr. 15 über Maßnahmen zur Förderung und Verbreitung der Bewässerung und GÜlledüngung in der Region Trentino-Tiroler Etschland” . . . . .	„ 9
Disegno di legge n. 38: „Assunzione di mutui da parte delle Province” (rinviato dal Governo) . . . . .	„ 11	Gesetzentwurf Nr. 38: „Aufnahme von Darlehen durch die Provinzen” (durch die Regierung rückverwiesen) . . . . .	„ 11
Disegno di legge n. 28: „Iniziativa della Regione Trentino-Alto Adige in conseguenza delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno” (rinviato dal Governo) . . . . .	„ 12	Gesetzentwurf Nr. 28: „Maßnahmen der Region Trentino-Tiroler Etschland im Zusammenhang mit dem Frost im Frühjahr 1957 und den Überschwemmungen im August desselben Jahres” (von der Regierung rückverwiesen) . . . . .	„ 12



Trento, 27 febbraio 1958.

PRESIDENTE: dott. Remo Albertini.

VICEPRESIDENTE: Dr. Silvius Magnago.

(Ore 9,45).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 30 gennaio 1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

Comunico che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge: « Istituzione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado nella Regione Trentino-Alto Adige », proponente il cons. Giacomo Gardella; « Erogazione di contributi straordinari alle Casse di malattia di Trento e Bolzano in relazione all'epidemia influenzale (asiatica) verificatasi nell'autunno 1957 », proponente il cons. Pietro Arbanasich. A proposito di questo disegno di legge il Consigliere proponente ha presentato una richiesta scritta, in data 25 corrente, con la quale chiede che il Consiglio voti la procedura d'urgenza, a sensi dell'art. 97, secondo comma, del Regolamento interno. Quindi porrò dopo in votazione questa richiesta. Comunico inoltre che per accordi intervenuti fra l'ufficio di Presidenza ed il collegio dei capigruppo il Consiglio terrà seduta oggi con orario continuato ed eventualmente domani, per trattare i punti dall'1 al 9, rinviando la trattazione del punto 10 alla seduta del 4 marzo.

In base alla norma dell'art. 97, secondo comma, il proponente del disegno di legge e la Giunta possono chiedere la procedura d'urgenza, cioè l'abbreviazione dei termini di studio da parte della Commissione competente; questa deve essere posta in votazione al Consiglio. Quindi, se nessuno chiede la parola sulla procedura d'urgenza sul disegno di legge, il cons. Arbanasich, il quale ha scritto una lettera, potrebbe illustrare...

ARBANASICH (P.S.I.): Penso che il Presidente può dare lettura della lettera.

PRESIDENTE: Va bene, dò lettura della lettera (legge). Il cons. Arbanasich solleva la questione se col solo fatto di inserire la formula della procedura d'urgenza nel disegno di legge, con ciò il disegno di legge abbia la possibilità della procedura d'urgenza sia nei riguardi della Commissione sia rispetto all'iter quando è votato dal Consiglio. Vi è l'art. 97 che dice: « I disegni di legge appena pervenuti al Presidente del Consiglio sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla Commissione competente di cui all'art. 37 e a tutti i Consiglieri. Il Presidente ne dà comunicazione alla prossima seduta del Consiglio a termini dell'art. 54, lettera b), del presente Regolamento. In detta seduta la Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che questi voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibererà immediatamente sulla richiesta ». Secondo me quindi adesso occorre che il Consiglio deliberi sulla richiesta del Consigliere se dare la procedura d'urgenza o meno. E' aperta la discussione. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Siccome il Consiglio è chiamato a decidere sulla procedura d'urgenza, bisogna pure che sia, almeno brevissimamente, illustrata la questione perché possa decidere a ragion veduta. C'è stata quella epidemia di asiatica che effettivamente ha colpito le Casse in modo eccezionale e con maggiori oneri, che non saranno quelli indicati nella legge del proponente cons. Arbanasich, ma che probabilmente non si allontanano di molto. I dati definitivi non sono ancora in nostro possesso, perché l'epidemia di asiatica ha continuato nei mesi di novembre e dicembre ed i consuntivi ritardano sempre a venire. Che questa epidemia abbia messo in difficoltà il bilancio delle Casse che si regge su di un filo di pareggio, è anche vero; che della questione la Regione si sia interessata e stia interessandosi anche nei confronti del Governo, verso il quale tutti gli enti previdenziali di malattia stanno svolgendo un'azione, è anche un fatto. Il bilancio dell'INAM, per esempio, che nel preventivo del 1958 va in pareggio, salvo una cifra di circa un miliardo, esclude dal conto uscite la partita riguardante i maggiori oneri per l'asiatica, ritenendo che questa non debba far parte del bilancio vero e proprio, ma debba essere ricercata una compensazione altrove. Tale compensazione può avvenire in diverse forme: o attraverso un contributo dello Stato che può essere dato a tutti gli enti di malattia, quindi anche alle Casse di malattia, o, come proposto dal cons. Arbanasich,

con un intervento della Regione, oppure con un intervento dello Stato che autorizzi un'addizionale al pagamento e versamento dei contributi pro 1957, nello stesso modo come c'è stata un'addizionale per l'alluvione della Calabria, per sanare quella particolare situazione.

Naturalmente la Giunta non è in grado, adesso, di esprimere il suo pensiero su quale modalità verrà seguita e quali sono le possibilità di risoluzione di questa questione. Certo che esaminerà attentamente questa voce del bilancio delle Casse nell'intendimento generale di arrivare al risanamento ed all'eliminazione delle difficoltà di bilancio delle Casse. Per quanto riguarda la procedura d'urgenza, neanche la Giunta ha potuto scambiare una parola; mi rimetterò al Consiglio, e non ho osservazioni da fare.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione la richiesta del Consigliere proponente della procedura d'urgenza: 8 favorevoli, 13 contrari, 9 astenuti.

Prima di passare al punto 1 dell'Ordine del giorno volevo dire una parola al Consiglio, per quanto riguarda la traduzione simultanea che è stata introdotta in aula. E' un sistema che penso possa andare bene, però ci vorrà, almeno all'inizio, una certa pazienza, soprattutto da parte di coloro...

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Un paio d'anni!

**PRESIDENTE:** ... che si esprimono in lingua tedesca, perchè il traduttore — almeno il nostro traduttore, ed anche altri che sono stati messi alla prova — data la difficoltà della traduzione simultanea, in quanto la lingua tedesca mette il verbo alla fine, deve sentire completamente la frase per poterla tradurre. Ci sarà sempre un acceleramento dei nostri lavori in confronto di prima, perchè prima si faceva l'intero intervento e poi la traduzione. Ora invece viene fatta la traduzione man mano che si procede, anzi gli oratori del gruppo tedesco possono sentire contemporaneamente la traduzione, e se avvertono che il traduttore ha perso il filo bisognerà che ripetano. Ci vuole un po' di pazienza. D'altro canto, nei consessi internazionali, quelli che parlano altre lingue danno al traduttore l'intervento scritto; non c'è alcun intervento improvvisato e perciò la traduzione simultanea è possibile. Non c'è da nessuna parte la possibilità di fare una traduzione simultanea per interventi non scritti prima nella lingua di colui che parla, ma il traduttore può seguire sempre il testo scritto. Essendo che qui da noi i testi scritti sono molto pochi in confronto degli interventi improvvisati, bisognerà avere un po' di pazienza e di comprensione anche nei riguardi del traduttore che farà tutto il possibile, ma che certamente potrà

anche non soddisfare al principio, perchè è un'esperienza nuova.

Passiamo al **Punto 1 all'Ordine del giorno: « Interrogazioni ».**

Interrogazione del cons. Raffaelli: *« Interrogo il signor Presidente del Consiglio per conoscere se l'ufficio di Presidenza o la Giunta abbiano predisposto un programma per solennizzare adeguatamente il decimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di autonomia di prossima scadenza, e se ritenga opportuno darne tempestiva notizia al Consiglio ».*

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Presidente, desidererei che dicesse la data di quella interrogazione.

**PRESIDENTE:** E' stata presentata il 29 gennaio 1958. Ora, in base a questa interrogazione e ad una successiva presentata il 1° febbraio dal cons. Nardin, il Presidente del Consiglio ha convocato i capigruppo e l'ufficio di Presidenza, appunto per esaminare la possibilità di un programma per solennizzare adeguatamente il decimo anniversario dell'istituzione, dell'entrata in vigore dello Statuto di autonomia. In tale riunione sono state effettivamente esaminate alcune iniziative. Per il momento siamo arrivati ad alcuna conclusione in quella seduta, ed abbiamo rinviato ad una prossima seduta affinché i gruppi politici potessero sottoporre ai rispettivi Consiglieri il programma predisposto, o per lo meno sul quale si è discusso. In quella riunione praticamente si era proposto da vari Consiglieri una seduta straordinaria del Consiglio — da stabilirsi o alla data d'inizio dell'attività legislativa del Consiglio, che ad alcuni sembrava la più opportuna, oppure ad altra data — comunque una seduta straordinaria, nella quale parlasse, a nome del Consiglio, il Presidente del Consiglio Regionale in maniera da eliminare eventuali diverse impostazioni di natura politica da parte del Consiglio stesso, sottoponendo preventivamente ai vari gruppi le sue dichiarazioni e sentendo di inserire anche quelli che potevano essere aspetti di valutazione positiva da parte dei vari membri del Consiglio. Poi si era proposto di uscire con una pubblicazione del Consiglio sulla sua attività legislativa, non solo con l'elenco delle leggi, perché questo è già fatto attraverso il Codice Regionale a cura della Giunta Regionale, ma soprattutto con commenti ed interpretazioni per mettere in luce l'attività legislativa del Consiglio Regionale ed il suo apporto all'ordinamento giuridico, ed anche con un esame, fatto da alcuni professori di Università, dei temi e dei problemi che la legislazione ha sollevato nel corso di questo decennio. Non è stato però deciso nulla circa il modo,

se fare un concorso, o dare un incarico. Su questo abbiamo discusso ed anche su altre attività concrete. Oltre a questo l'ufficio di Presidenza, anche dopo l'accordo dei capigruppo, non ha potuto decidere, anche perché vi è stata la riserva, circa questa celebrazione, del capogruppo della S.V.P., dr. Magnago, il quale ha pregato l'ufficio di Presidenza ed i capigruppo di non fare alcuna celebrazione della Regione da parte del Consiglio, e per quanto riguarda la Giunta Regionale, la S.V.P. avrebbe espresso questo avviso in quella sede. Di fronte a questa impostazione abbiamo rinviato la seduta, pregando i capigruppo di interessare i rispettivi gruppi politici, per decidere dopo, quando ci ritroveremo, su quello che sarà da farsi. Questo è quanto potevo dire all'interrogante Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Posso dichiararmi soddisfatto per la completezza delle informazioni date dal Presidente del Consiglio, il quale evidentemente non poteva dire di più, non avendo niente di più da dire. Certo che mi devo dichiarare estremamente insoddisfatto per il contenuto di queste comunicazioni e intendo cogliere l'occasione per rammaricarmi, per esprimere il profondo dispiacere — che credo non sia solamente un dispiacere personale — per questi intralci che si sono posti ad un'iniziativa che pareva la più naturale da parte della Presidenza del Consiglio Regionale. Ritengo anche che, per quanto con tutta la buona volontà si persegua lo scopo di raggiungere una qualche intesa onde poter celebrare congiuntamente e ufficialmente il decimo anniversario, sarà una specie di « minestra riscaldata ». Non so se ormai valga la pena di insistere, dal momento che il Consiglio arriverà comunque in ritardo e in sordina rispetto ad una iniziativa che il partito di maggioranza ha voluto prendere come tale, che aveva evidentemente il diritto di prendere, ma che viene a sovrapporsi a quella che era la giusta legittima sede e titolare della celebrazione stessa, che era la Regione attraverso il suo Consiglio. Quindi, se mi è consentito nello spirito con il quale ho fatto l'interrogazione di esprimere il mio parere in merito, ritengo che o le cose si fanno in tempo e con sincerità senza eccessive — non saprei come dire — ricerche di dosature, di attenuazioni, di smussamenti, o se no, in definitiva, sarà meglio abbandonare l'idea e far finta, come Regione, che anche quest'anno sia un anno come quelli passati.

**PRESIDENTE:** La successiva interrogazione, di Nardin, ha press'a poco lo stesso oggetto della prima. Il cons. Nardin ha trasmesso la seguente interrogazione:

*« Il sottoscritto Consigliere interroga il Signor Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente*

*della Giunta per conoscere se è intenzione della Presidenza del Consiglio o della Giunta Regionale di indire una pubblica e solenne celebrazione del Decennale della Regione Trentino-Alto Adige.*

*Il sottoscritto, in proposito, sollecita un'iniziativa da parte della Regione, non parendogli certo sufficiente la celebrazione « ufficiale » che il giorno 2 marzo terrà a Trento, a nome della D.C., l'on. Fanfani, vale a dire l'uomo che in questi anni si è particolarmente prodigato per far eludere da parte del Governo e della maggioranza al Parlamento i disposti costituzionali relativi all'istituzione delle Regioni in Italia.*

*Sempre in riferimento alla suddetta manifestazione e alle annunciate dichiarazioni che l'avv. Odorizzi farà in tale circostanza sui problemi tutt'ora aperti nella nostra Regione (così, almeno, ha preannunziato la stampa locale), il sottoscritto confida che l'avv. Odorizzi, Presidente della Giunta Regionale, si degni finalmente di fare dette dichiarazioni pure in sede di Consiglio Regionale.*

*Dopo anni di attesa, forse non è chiedere troppo! ».*

Al cons. Nardin rispondo nei termini nei quali ho risposto, non potendo rispondere di più, all'interrogazione del cons. Raffaelli.

**NARDIN (P.C.I.):** Credo che non occorra dilungarsi eccessivamente per affermare che è semplicemente mortificante dover discutere di queste cose e di questi fatti, e di dover convenire che la maggioranza che sino a qui ha guidato la politica regionale non è in grado di celebrare degnamente il decennale della Regione. E' mortificante che per il ricatto di due partiti, il Movimento sociale e la S.V.P., che ognuno per ragioni diverse, vogliono l'abolizione della Regione o l'istituzione di un'autonomia provinciale in Alto Adige, si sia giunti a questa situazione. E non è d'altronde edificante che il partito di maggioranza, responsabile principale di questa situazione andata creandosi nel corso di questi dieci anni, da tempo si sia impadronito della manifestazione che terrà il 2 marzo prossimo, e faccia parlare in questa manifestazione il responsabile nazionale del partito che si è particolarmente distinto per impedire la attuazione delle autonomie regionali in Italia, già sancite così solennemente dalla Costituzione. Questo è veramente il sintomo della grave crisi che travaglia la nostra Regione, direi il sintomo e la sintesi della politica svolta dalla maggioranza nel corso di questi dieci anni. Signori, o apprendiamo finalmente la lezione, cambiamo politica; facciamo sì che l'autonomia regionale corrisponda alle aspirazioni per cui è sorta, risolviamo, nel quadro

di questa autonomia regionale, anche i particolari problemi della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige, iniziamo una nuova politica in questa Regione — non solo basata sulle due forze che sinora l'hanno guidata — o altrimenti la crisi diventerà più profonda, forse irreparabile. Noi in questo momento riaffermiamo la nostra fiducia nell'istituzione regionale e respingiamo le gratuite affermazioni, fatte anche ieri dal giornale della D.C. trentina, che vorrebbe alludere ad una manovra del partito comunista intesa a creare, a mantenere, a fomentare in Alto Adige una particolare situazione di disagio, e cioè vorrebbe fare indurre i lettori, i cittadini, la pubblica opinione a pensare che l'azione politica del mio partito voglia tendere alla rottura dell'Ente Regione. Noi in questo momento riaffermiamo questa validità e respingiamo questa accusa e questa insinuazione, diciamo che lo Statuto di autonomia è lo strumento valido per poter operare concretamente, nel senso di soddisfare le generali aspirazioni ed aspettative, e di eliminare anche le delusioni che inevitabilmente nel corso di questo decennio ci sono state, per colpa soprattutto della maggioranza. In questo senso il nostro Consiglio, soprattutto affrontando la discussione del prossimo bilancio, dovrà guardare al futuro, con maggiore buona volontà, facendo sì che una pagina nuova venga scritta per il futuro, altrimenti la grave situazione, che oggi noi andiamo registrando a proposito della mancata celebrazione del decennale della Regione, andrà sempre più aggravandosi.

**PRESIDENTE** — C'è una interrogazione del cons. Gardella rivolta all'Assessore della previdenza, assistenza sociale e sanità.

**BERTORELLE** (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Volevo chiedere al cons. Gardella: Non ha avuto la risposta scritta?

**PRESIDENTE**: Non chiede risposta scritta!

**BERTORELLE** (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Volevo pregare il cons. Gardella di trattare questa interrogazione in un'altra seduta, perchè la risposta l'avevo pronta già da un pezzo, solo che mi aveva chiesto di parlarne al riguardo. Per questo, ritenendo...

**GARDELLA** (P.L.I.): Non ho chiesto risposta scritta.

**BERTORELLE** (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): ... che volesse fornirmi delle delucidazioni, ho aspettato nel prepararmi ed avere a memoria. Quindi, se lei avesse la bontà di attendere, anche fino a domani se crede, o alla prossima seduta...

**PRESIDENTE**: L'Assessore chiede che venga risposto a questa interrogazione nella prossima seduta del 4, mantenendo all'Ordine del giorno l'interrogazione.

**GARDELLA** (P.L.I.): E' meglio fissare la data. Domani o il giorno 4?

**PRESIDENTE**: Il giorno 4. C'è un'altra interrogazione presentata da Paris, che verrà discussa senz'altro nella prossima seduta in quanto è stata presentata adesso. E' rivolta all'Assessore industria, commercio e turismo. Poi abbiamo un'altra interrogazione del cons. Raffaelli, diretta all'Assessore affari generali. La leggo; se l'Assessore può rispondere, la risposta verrà data. Essendo che l'Assessore si è riservato di rispondere per fare un riassunto della richiesta, l'interrogante ha chiesto anche la risposta scritta. Si darà lettura nella prossima seduta. Con questo abbiamo finito il primo punto all'ordine del giorno riguardante le interrogazioni e le interpellanze.

**NARDIN** (P.C.I.): Chiedo la parola! Ho una interrogazione che dura da qualche mese! Va bene che è diretta all'Assessore Berlanda, che, strana cosa, ogni volta non c'è. Chiedo: ci sarà qualcuno della Giunta che mi potrà rispondere un mese o un altro? O l'interrogazione deve essere giacente per un anno in attesa di una risposta?

**PRESIDENTE**: Non la ho presente!

**NARDIN** (P.C.I.): E' quella sulle licenze di Brennero! E' un argomento scottante per l'Assessore, per il quale chiedo la risposta.

**PRESIDENTE**: Adesso ricordo: era stata letta l'altra volta, poi l'Assessore Berlanda aveva chiesto del tempo per provvedere ad un'indagine riguardo alla materia sollevata dal Consigliere, se si ricorda. Quindi ha ragione, questa interpellanza resta ancora da svolgere; l'Assessore, penso, che il giorno 4 ci sarà senz'altro e potrà dare anche la risposta a questa sua interpellanza. Se non ha risposto, è perché ha richiesto di avere dei dati e su questi dati il cons. Nardin ha ripetuto la sua interpellanza, predisponendo anche alcune richieste specifiche e rettificando l'interpellanza generica precedente, portandola su di un terreno più specifico. Siccome adesso l'Assessore non c'è, rinviemo al giorno 4.

Al Punto 9 all'Ordine del giorno figura la « *Relazione della Commissione speciale per lo studio della riforma dell'art. 10 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5* ». E' stato richiesto dal Presidente della Giunta la possibilità di discutere questa relazione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Temo che oggi non possa essere esaurito questo Ordine del giorno e temo di non essere presente domani alla seduta del Consiglio, ed in previsione di ciò, chiederei al Consiglio che mi consentisse di svolgere la relazione, che è al punto 9 dell'Ordine del giorno ora. Così l'argomento viene risolto prima della ripresa dell'attività del Consiglio il giorno 4, giorno nel quale affronteremo il tema della politica generale e il bilancio.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola sulla proposta, metto in votazione la richiesta di spostamento del punto 9 al punto 2 dell'Ordine del giorno: Maggioranza favorevole, 1 contrario, 4 astensioni.

Quindi è inserita all'Ordine del giorno la relazione della Commissione speciale per la riforma dell'art. 10.

La parola al relatore.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: C'è qualcuno che chiede la parola sulla relazione? Penso che dovrebbe essere presentato un ordine del giorno con il quale si approva la relazione, cioè la Commissione « propone che il Consiglio si esprima sulla opportunità di estendere a tutto il 1960 la durata dell'accordo di monetizzazione, da stipularsi alle medesime condizioni fissate per l'anno 1957 ». Questa è una proposta. Poi il consenso dell'assemblea per « la concreta definizione degli accordi con le società idroelettriche in merito alla conversione in numerario delle prestazioni in natura di cui all'articolo 10 ». Mi pare che in sostanza la delibera sarebbe quella di accogliere queste proposte. Nessuno chiede la parola? La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Direi che si potrebbe anche adottare questo metodo: se il Consiglio, sentita la relazione, ritiene di poter essere d'accordo con i criteri proposti dalla Commissione in ordine alla monetizzazione dei quantitativi di cui in transazione, e anche in ordine alla opportunità di estendere le transazioni con queste caratteristiche a tutto il 1960, basta che il Consiglio approvi la relazione. Secondo me, si potrebbe adottare questa procedura; altrimenti, qualcuno formuli un ordine del giorno. Ma mi pare che dovrebbe essere chiaro che con l'approvazione eventuale della relazione, il Consiglio intende accettare i criteri che la Commissione ha ritenuto di sottoporli.

PRESIDENTE: D'accordo, la sostanza è sempre quella; è soltanto perché la relazione non può essere deliberata. Basta che ci sia un ordine del giorno che approvi, accettando le proposte e i criteri. « Il

Consiglio Regionale, sentita la relazione della Commissione ecc., la approva accettando le proposte ivi contenute e i criteri ». Se nessun altro chiede la parola proporrei alla votazione l'ordine del giorno Sassudelli, Rosa, Kessler, che io ho preletto: Unanimità.

Allora questo punto all'Ordine del giorno è stato svolto e passiamo al **Punto 2 all'Ordine del giorno**, che diventa Punto 3: « *Ratifica della delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 365, concernente la indizione del referendum nel Comune di Lagundo* ».

Voi sapete che i disegni di legge che riguardavano la rettifica dei confini erano stati rinviati dal Governo, perchè il Governo aveva ravvisato un vizio di illegittimità in quanto mancava la delibera di ratifica o comunque l'espressione della volontà del Consiglio Regionale in forma di una deliberazione circa la limitazione del referendum alla sola frazione in base alla legge regionale e alle norme di attuazione. Perciò è stata richiesta alla Giunta Regionale la delibera con la quale è stato indetto il referendum solo nel territorio di quella frazione di Lagundo, interessata nel trasferimento al Comune di Merano. Adesso viene sottoposta all'approvazione del Consiglio questa deliberazione della Giunta in sede di ratifica.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

*vista la delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 365, con la quale venne provveduto alla indizione del referendum nel Comune di Lagundo, limitatamente agli elettori della porzione di terreno interessato nel trasferimento al Comune di Merano;*

*constatata la esistenza della premessa prevista e contemplata dall'art. 2, 2° comma, della L. R. 7 novembre 1950, n. 16;*

*accertata la presenza di tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione;*

*d e c i d e*

*di ratificare la delibera richiamata, presa in via d'urgenza dalla Giunta Regionale.*

Tre quarti dei Consiglieri sono 36. Dobbiamo approvare la delibera con la maggioranza dei tre quarti, cioè di 36 Consiglieri. Siamo in 36 col sottoscritto; si vota per alzata di mano. E' posta ai voti la ratifica: 35 favorevoli, 1 contrario. Rifacciamo la votazione. Ora siamo in 39: la ratifica è approvata con la maggioranza prevista dalla legge: 38 favorevoli, 1 voto contrario.

Passiamo al **Punto 3 all'Ordine del giorno**: « *Ratifica della delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 366, concernente la indizione del referendum del Comune di Volano* ».

E' la stessa cosa:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

vista la delibera della Giunta Regionale di data 12 aprile 1957, n. 366, con la quale venne provveduto alla indizione del referendum nel Comune di Volano, limitatamente agli elettori della porzione di terreno interessato nel trasferimento al Comune di Rovereto;

constatata la esistenza della premessa prevista e contemplata dall'art. 2, 2° comma, della L. R. 7 novembre 1950, n. 16;

accertata la presenza di tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione;

#### d e c i d e

di ratificare la delibera sopra richiamata, presa in via d'urgenza dalla Giunta Regionale.

E' posta ai voti la ratifica: 38 favorevoli, 1 contrario.

Passiamo al **Punto 4 all'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 25: « *Rettifica dei confini tra i Comuni di Rovereto e di Volano in provincia di Trento* ». Il disegno di legge è stato rinviato dal Governo in data 13 dicembre 1957. La parola al Presidente della Commissione degli affari generali.

DALSASS (S.V.P.): La Commissione ha esaminato nuovamente il disegno di legge respinto dal Governo, e non trovando altro che la necessaria ratifica del Consiglio Regionale, lo sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Qui nella votazione occorre la maggioranza qualificata di cui all'articolo 49 dello Statuto.

#### Art. 1:

« *Il confine fra i Comuni di Rovereto e di Volano, in provincia di Trento, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge* ».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

#### Art. 2:

« *Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati* ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Provvedere alla distribuzione delle schede. Occorre la maggioranza assoluta dei componenti, quindi occorrono 25 voti favorevoli.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti, 36 sì, 1 scheda bianca.

**Punto 5 all'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 26: « *Rettifica dei confini tra i Comuni di Merano e Lagundo in provincia di Bolzano* » (rinviato dal Governo in data 13 dicembre 1957). La parola al Presidente della Commissione degli affari generali.

DALSASS (S.V.P.): La Commissione ha preso in esame il disegno di legge sottoposto, e poichè ora non c'è più l'impedimento in quanto la delibera della Giunta Regionale venne sottoposta all'approvazione del Consiglio, invita il Consiglio ad approvare nuovamente il disegno di legge.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola sulla discussione generale, pongo in votazione il passaggio alla discussione per articoli: maggioranza favorevole.

#### Art. 1:

« *Il confine fra i Comuni di Merano e di Lagundo, in provincia di Bolzano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge* ».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

#### Art. 2:

« *Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati* ».

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».*

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: 36 votanti, 35 sì, 1 no.

*(Assume la presidenza il Vicepresidente dr. Magnago).*

**Punto 6 all'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 46: « *Modificazioni della Legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, concernente provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige* ».

**BENEDIKTER** (Assessore affari generali - S.V.P.): *(legge la relazione della Giunta).*

**PRESIDENTE:** Lettura della relazione della Commissione dell'agricoltura e foreste.

**PEDRINI** (D.C.): *(legge la relazione della Commissione).*

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola metto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

**Art. 1:**

*L'art. 3 della Legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:*

*« Il concorso nel pagamento degli interessi scalari sui mutui contratti con Istituti di credito nei limiti delle spese ammesse a contributo, è concesso per un periodo fino a 12 anni ed in ragione non superiore al 6% in modo che il tasso effettivo a carico del mutuatario non risulti comunque inferiore all'1%.*

*Gli interessi scalari per ciascun mutuo sono corrisposti direttamente all'Istituto mutuante, alla scadenza delle annualità o semestralità relative nella misura costante risultante dalla differenza tra la rata costante di ammortamento calcolata al saggio totale di interesse richiesto dall'Istituto mutuante e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale della Regione.*

*Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo ».*

**PREVE CECCON** (M.S.I.): On. Presidente, concordo con questo art. 1 che modifica l'art. 3 della Legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, per quanto riguarda i primi due commi di questo articolo, non per quanto riguarda il terzo comma. La modifica proposta nei primi due commi è una modifica saggia dal punto di vista amministrativo, in quanto, con lo stabilire nella quota dell'1% il tasso effettivo a carico del mutuatario, si stabilisce un equilibrio con chi usufruiva del mutuo, per il quale avrebbe pagato la quota dell'1,25%. Esattissimo anche il secondo comma che semplifica enormemente il lavoro della ragioneria e che riesce anche giusto nei confronti di chi accende il mutuo, perchè riesce a sapere subito quale sarà il contributo che la Regione corrisponde. Non posso accogliere il procedimento stabilito con il terzo comma di questo articolo, procedimento non nuovo, perchè riproduce quanto è stabilito nella Legge regionale 28 settembre 1953, n. 13, ad esempio, dove è sancito il medesimo procedimento. Vorrei chiedere perchè si è instaurato questo sistema. Vorrei dire che lo potrei comprendere qualora il legislatore avesse fissato, a 3 o 4 anni dopo l'accensione del mutuo, la possibilità di estinguerlo totalmente, per concedere a chi ha acceso il mutuo per lo meno il beneficio della buona fede. Altrimenti ci troviamo di fronte ad una operazione bancaria qualsiasi, e tutto ciò va a favore di chi possiede denaro e cerca di fare la speculazione, può risolversi a favore dei consorzi e delle cooperative, ma non trovo che sia un principio onesto da codificare in una legge regionale. Ammetto che questa procedura ci sia anche nelle leggi dello Stato, ciò non ci obbliga ad estenderla alla nostra legislazione. Mi permetta pertanto di chiedere all'on. Presidente che la votazione di questo articolo venga attuata per commi, perchè torno a ripetere che sul terzo comma dissento per i motivi che ho prima esposti.

**BRUGGER** (S.V.P.): Die von Herrn Ceccon aufgeworfene Frage ist meiner Meinung nach nicht absolut berechtigt, und zwar deshalb nicht, weil das Gesetz Nr. 19 vom 7. November 1953 nicht nur Kredithilfen, sondern auch Beiträge vorsieht, und soviel mir bekannt ist, war es in der Absicht des Gesetzgebers, dass die Vorteile desjenigen, der den Kredit beansprucht, dieselben seien wie die desjenigen, der das Darlehen beansprucht. Nur mit der im letzten Absatz vorgesehenen Bestimmung ist es möglich, dass die Vorteile des Kreditnehmers ungefähr dieselben sind wie die Vorteile desjenigen, der den Abschlagsbeitrag bekommen hat, und so wird die Möglichkeit geboten, dass jemand, der den Kredit nicht die ganze Zeit hindurch braucht, für welche er aufgenommen wurde, diese Kredithilfe in einen Beitrag umändern kann. Aus diesem Grund bin ich für den letzten Absatz des Art. 1 und beantrage, dass der Art. 1 nicht nach Absätzen abgestimmt werde.

*(Assume la presidenza il Presidente dott. Albertini).*

PRESIDENTE: E' andata bene la traduzione?

NARDIN (P.C.I.): Per i tedeschi sì, è andata bene la traduzione che ha fatto il cons. Brugger, per me no; con la massima sincerità glielo dico. Capisco la difficoltà!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' stata perfetta!

NARDIN (P.C.I.): Metti su adesso la cuffia, tanto è stata perfetta!

PRESIDENTE: Il pensiero è stato compreso. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione per divisione l'articolo.

Primo comma: « *L'art. 3 della Legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente: Il concorso nel pagamento degli interessi scalari sui mutui contratti con Istituti di credito nei limiti delle spese ammesse a contributo, è concesso per un periodo fino a 12 anni ed in ragione non superiore del 6% in modo che il tasso effettivo a carico del mutuatario non risulti comunque inferiore all' 1% ».*

E' posto ai voti il primo comma: unanimità.

Secondo comma: « *Gli interessi scalari per ciascun mutuo sono corrisposti direttamente all'Istituto mutuante, alla scadenza delle annualità o semestralità relative nella misura costante risultante dalla differenza tra la rata costante di ammortamento calcolata al saggio totale di interesse richiesto dall'Istituto mutuante e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale della Regione ».*

E' posto ai voti il secondo comma: unanimità.

Terzo comma: « *Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo ».*

E' posto ai voti il terzo comma: maggioranza favorevole, 2 contrari, 4 astenuti.

Pongo in votazione l'intero articolo: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 2:

*L'art. 6 della Legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:*

« *La concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la determinazione del rispettivo ammontare e il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono deliberati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e sono disposti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.*

*Le proroghe del termine per l'ultimazione delle opere potranno essere concesse, su domanda giustificativa presentata dall'interessato prima della scadenza del termine stesso, dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste con suo decreto ».*

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Leggo il testo dell'art. 3, emendato dalla Commissione:

Art. 3:

*L'art. 8 della Legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:*

« *Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, devono essere presentate debitamente documentate all'Assessorato dell'agricoltura e foreste entro il 30 giugno di ogni anno, indicando la forma di intervento che si richiede e, in caso di mutui, l'Istituto presso il quale si intende fare l'operazione.*

*L'inizio dell'esecuzione delle opere potrà avvenire dopo l'autorizzazione data dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste a seguito dell'istruttoria tecnico-economica favorevole del progetto esecutivo, fatta salva la deliberazione della Giunta Regionale circa l'ammissibilità o meno ai benefici di cui all'art. 6 della presente legge ».*

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4:

*All'art. 9 della Legge 7 novembre 1953, n. 19, è aggiunto dopo il primo comma il seguente:*

« *Fungeranno da segretari delle Sottocommissioni funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».*

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5:

La disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 1 sarà applicabile anche per i concorsi regionali concessi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Procediamo alla votazione della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 34 votanti, 32 sì, 2 no.

**Punto 7 all'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 38: « Assunzione di mutui da parte delle Province » (rinviato dal Governo in data 14 dicembre 1957).

La parola al Presidente della Commissione legislativa degli affari generali.

DALSASS (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

BENEDIKTER (Assessor für allgemeine Angelegenheiten - S.V.P.): Der Regionalaussschuss hat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag die von der Kommission gemachten Vorschläge mit einer Enthaltung genehmigt.

PRESIDENTE: L'Assessore ha detto che la Giunta Regionale nella sua ultima seduta ha approvato, con una astensione, le proposte della Commissione.

Se nessuno prende la parola pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Metto ai voti il nuovo testo, che diverrebbe un nuovo disegno di legge.

Leggo l'art. 1 come proposto dalla Commissione:

Art. 1:

« Le Province possono contrarre mutui per esigenze straordinarie inerenti al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, se ed in quanto le spese occorrenti non possano

essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavori o forniture nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento oltre i cinque anni con o senza interessi ».

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2:

Limiti all'ammontare dei mutui

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dalle Province, se la quota annuale di ammortamento comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie, valutato sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Agli effetti della limitazione stabilita dal comma precedente, non si computano gli interessi e la quota capitale per estinzione di mutui contratti dalle Province a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3:

Prestiti per il finanziamento di opere a carattere permanente

Per i finanziamenti delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, le Province possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta Regionale, di concerto con il Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo le Province possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta Regionale di concerto con il Ministero del tesoro.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4:

Garanzia dei mutui contratti dalle Province

L'ammortamento dei mutui contratti dalle Province in base alla presente legge è garantito con delegazioni sul provento della sovrimposta sui terreni e fabbricati e sulla

addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari, nonché sulla metà del cespite netto dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Le Province sono autorizzate, altresì, a rilasciare delegazioni sul provento dei 9/10 del gettito dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, riscossi nei loro territori, devoluti dallo Stato alle Province a norma degli articoli 67 e 68 della legge costituzionale citata, nei limiti dei 3/5 del gettito complessivo medio dell'ultimo quinquennio antecedente a quello di assunzione del mutuo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DALSASS (S.V.P.): Non so se ho il testo che va bene, comunque ci deve essere un errore nel dire « art. 3 »; dovrebbe essere l'art. 4 e non l'art. 3 che si riferisce al Ministero del tesoro.

PRESIDENTE: E' proprio l'art. 3, primo comma. Nella seconda parte c'è la frase: « di concerto con il Ministero del tesoro ». E' l'ex art. 4. L'art. 4, che parla della garanzia di mutui alle Province, è nella stesura originaria.

Pongo ai voti l'art. 4: unanimità. Prego distribuire le schede per la votazione finale.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti, 36 sì, 1 no. La legge è approvata.

**Punto 8 all'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 28: « Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957, avvenute nella Regione Trentino-Alto Adige » (rinviato dal Governo in data 12 dicembre 1957).

La parola al Presidente della Commissione della previdenza, assistenza sociale e della sanità.

PANIZZA (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Leggo il titolo nuovo del disegno di legge: « Iniziative della Regione Trentino-Alto Adige in conseguenza delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno ».

Leggo l'art. 1 come proposto dalla Commissione.

Art. 1:

« Allo scopo di alleviare le conseguenze economiche e sociali delle eccezionali gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno e di favorire la ripresa della efficienza lavorativa e della produzione nei settori colpiti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alle iniziative di cui agli articoli seguenti ».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Gli artt. 2, 3 e 4 sostituiscono gli artt. 2 e 3 del disegno di legge rinviato.

Art. 2:

« Ai Comuni la cui popolazione abbia subito una diminuzione di reddito particolarmente grave, in seguito agli avvenimenti di cui all'art. 1, potranno essere concessi sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico nella esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento o di altri lavori pubblici finanziati con leggi provinciali, oppure per il finanziamento di mense per lavoratori addetti alle opere suindicate ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3:

« A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari, mezzadri) colpiti dalle gelate di cui all'art. 1 possono essere concessi sussidi purchè si tratti:

a) di lavoratori occupati abitualmente in agricoltura od attività annesse, rimasti disoccupati a seguito dei danni delle calamità, tenuto conto della durata della disoccupazione nell'anno agrario, rispetto al periodo di occupazione normale;

b) di coltivatori diretti che in conseguenza delle calamità abbiano subito una riduzione del reddito tale da compromettere gravemente l'economia familiare e la produttività dell'anno agrario ».

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4:

« A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, degli artigiani e piccoli commercianti, dei lavoratori dell'industria e del commercio, anche se pensionati o disoccupati, che siano stati colpiti dalle alluvioni verificatesi nell'agosto del 1957 possono essere concessi

sussidi purchè, in conseguenza della detta calamità, essi versino nelle seguenti situazioni:

a) abbiano perduto tutto o parte del mobilio ed effetti di vestiario, bestiame, scorte ed attrezzi di lavoro, trovandosi in stato di grave necessità;

b) ovvero, trattandosi di artigiani, abbiano subito la perdita o il danneggiamento grave degli strumenti di lavoro, del macchinario, del materiale in giacenza, trovandosi in stato di grave necessità ».

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

L'art. 5 è uguale all'originale art. 4:

Art. 5:

« Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno fissati gli importi da destinare a ciascuna Provincia a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale ».

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 6:

« La concessione di contributi ai Comuni colpiti è disposta con decreto dei Presidenti delle Giunte Provinciali, previa deliberazione delle Giunte stesse, sentiti i rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative di cui all'art. 1 ».

E' proposto un emendamento a firma di Odorizzi, Benedikter, Bertorelle, sostitutivo dell'intero articolo:

« Ciascuna Provincia, sulla base degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, disporrà la concessione di contributi speciali ai Comuni colpiti dalle calamità contemplate all'art. 1.

La concessione è disposta, su istanza dei Comuni corredata del piano di distribuzione di cui all'art. 7, con decreto dei Presidenti delle Giunte Provinciali, previa deliberazione delle Giunte, sentiti i rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'ammontare delle somme da destinare ai sussidi previsti dall'art. 3 ».

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Gli articoli 6 e 7 che vengono riportati negli emendamenti sostitutivi, sono modificazioni soltanto di forma. Il secondo comma dell'art. 6 è uguale a quello dell'articolo vecchio, fa riferimento al piano di distribuzione dell'art. 7; si tratta di una

migliore forma. C'è questa premessa che dice che ciascuna Provincia sulla base degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, disporrà la concessione di contributi. E' una affermazione di principio. L'art. 7 è lo stesso art. 6 precedente, con lievi modifiche di forma di cui potranno rendersene conto nei confronti che possono fare. Non ci sono modificazioni di sostanza, ma si tratta di adattare gli articoli 6 e 7, come gli articoli 2 e 3 che sono stati cambiati, con leggere modifiche che migliorano il testo degli articoli stessi.

BRUGGER (S.V.P.): Zu dem vom Ausschuss formulierten Artikel habe ich meine Bedenken in bezug auf die Dauer, welche dann die Prozedur einnimmt. Wenn wir von den Gemeinden verlangen, dass sie eine Aufstellung, und zwar auch mit Zuteilung des entsprechenden Betrages, vornehmen und dem Landesauschuss verlegen, so vermute ich, dass eine grosse Zeitspanne dabei vergehen wird. Ich würde vorschlagen, dass die Gemeinden ein Pauschalansuchen einbringen, dass man auf Grund dieses Pauschalansuchens seitens des Landesauschusses die Zuteilungen in einem Gesamtgeldbetrag vornimmt und dass man für diese Zuteilung Rechnungslegung verlangt. Auf diese Weise würde meines Erachtens die Möglichkeit einer schnellen Zuteilung bestehen, was bei der Verzögerung, die dieses Gesetz gehabt hat, von Bedeutung ist.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): La relazione del piano di distribuzione era già stabilita nella precedente legge. Quindi lei ritiene di ritornare sulle precedenti decisioni. Capisco anch'io che per motivi di comodità e perchè non si perda tempo si potrebbe anche cercare un sistema più facile e più svelto, ma io ho proposto questo. Se lei ha un emendamento, lo faccia e lo vediamo un po'.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo dire al signor Assessore che ritengo opportuno fare questo emendamento anche se la precedente volta la questione era stata risolta così come è adesso presentata dalla Giunta, perchè ritengo che in questo modo il procedimento, fino a che i contributi vengono a destinazione, sia troppo lungo e adesso avremmo l'occasione e la possibilità di introdurre quest'altro procedimento.

PRESIDENTE: Comunque, signori, presentate un emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): Possiamo sospendere per piacere?

PRESIDENTE: Va bene, sospendiamo per 10 minuti.

(Ore 12,25).

(Ore 12,45).

**PRESIDENTE:** La seduta riprende. E' stato presentato il nuovo testo di emendamento sostitutivo dell'ex art. 5, che diventa art. 6. Esso dice: « *Le Giunte municipali deliberano il piano di distribuzione dei contributi assegnati formando elenchi dei beneficiari a sensi degli articoli 3 e 4 ed indicando le iniziative di cui all'art. 2. Per ciascun beneficiario dovrà, tra l'altro, risultare lo stato di famiglia e l'entità dei danni subiti. La concessione è disposta su istanza dei Comuni con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per l'ammontare delle somme da destinare ai sussidi previsti dall'art. 3.* ».

Questa è la nuova dizione dell'articolo. Siamo in sede di art. 5 che diventa art. 6, al quale è stato presentato un emendamento: « *Ciascuna Provincia sulla base, ecc.* ».

**BERTORELLE** (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Rimane art. 6, è tolto il riferimento al piano di distribuzione.

**PRESIDENTE:** Allora l'art. 6 verrebbe ad essere così:

« *Ciascuna Provincia, sulla base degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, disporrà la concessione di contributi speciali ai Comuni colpiti dalle calamità contemplate all'art. 1.* »

*La concessione è disposta, su istanza dei Comuni, con decreto dei Presidenti delle Giunte Provinciali, previa deliberazione delle Giunte, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per l'ammontare delle somme da destinare ai sussidi previsti dall'art. 3.* ».

Questo è l'articolo, poi viene aggiunto un altro articolo con l'emendamento. Intanto votiamo l'art. 6 come è stato letto: approvato all'unanimità.

Art. 7:

« *Le Giunte municipali deliberano il piano di distribuzione dei contributi assegnati, formando elenchi dei beneficiari a sensi degli articoli 3 e 4 ed indicando le iniziative di cui all'art. 2.* »

*Per ciascun beneficiario dovrà, tra l'altro, risultare lo stato di famiglia e l'entità dei danni subiti.*

Qualora i Comuni non provvedano a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo nel termine di 60 giorni dal decreto di concessione del

*contributo, si sostituiranno ad essi le Giunte Provinciali competenti.* ».

E' posto ai voti l'art. 7 così emendato: unanimità.

Il vecchio art. 7 diventa art. 8; il testo rimane uguale:

Art. 8:

*Le Giunte municipali, nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, devono conformarsi alle direttive impartite dalle Giunte Provinciali.*

*La Giunta Regionale può sempre impartire istruzioni alle Giunte Provinciali.*

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9:

*Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di Ragioneria della Regione.*

*Per i provvedimenti emanati dalla Giunta Provinciale di Bolzano il riscontro sarà fatto a Bolzano.*

*Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale.*

*Il Presidente della Giunta Regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette, entro 5 giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta Provinciale competente.*

*La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.*

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10:

*Per far fronte alle iniziative di cui agli articoli 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di Lire 105.000.000.*

*All'onere relativo si farà fronte con uno stanziamento di Lire 105.000.000, che verrà iscritto al cap. n. 152 bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, con provvedimento di variazione di bilancio per l'esercizio medesimo.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

Vi è un emendamento sostitutivo dell'art. 10, a firma di Benedikter, Odorizzi, Bertorelle, del seguente tenore:

*« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 105 milioni.*

*All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. n. 152 bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 con Legge regionale 16 dicembre 1957, n. 22.*

E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo: unanimità.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».*

La parola al cons. Nardin per dichiarazione di voto.

NARDIN (P.C.I.): Approvo questo disegno di legge, riservandomi naturalmente di proporre in Consiglio, in occasione della discussione sul bilancio, un diverso intervento da parte della Regione in direzione dei contadini colpiti dalle gelate e degli artigiani e cittadini colpiti dalle alluvioni di Bolzano, in quanto ritengo che la cifra stanziata di 105 milioni sia insufficiente.

PRESIDENTE: Passiamo alla distribuzione delle schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: 37 votanti, 35 sì, 1 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata.

Il Consiglio è rinviato a martedì, 4 marzo, ad ore 9,30.

(Ore 13).

